



REGIONE DEL VENETO



COMUNE DI ARRE

Provincia di Padova

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2023



INDICE

TITOLO I	3
Art. 1 - Finalità del Regolamento	3
Art. 2 – Attività e funzioni di protezione civile	3
Art. 3 – Modalità di attuazione delle attività	5
Art. 4 – Interventi in ambito extra-comunale	5
TITOLO II	6
Art. 5 – Costituzione del Comitato Comunale di Protezione Civile	6
Art. 6 – Il Sindaco	7
Art. 7 - Funzioni e attività del Comitato Comunale di Protezione Civile	7
TITOLO III	8
Art. 8 – Funzioni e attività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)	8
TITOLO IV	9
Art. 9 – Finalità e Requisiti di ammissione	9
Art. 10 – Organizzazione del GCVPC	10
Art. 11 - Esercitazioni e addestramento	12
Art. 12 – Equipaggiamento dei volontari	13
Art. 13 – Materiali e Mezzi in dotazione	13
TITOLO V	14
Art. 14 – Diritti dei volontari	14
Art. 15 – Doveri dei volontari	15
Art. 16 – Perdita della qualità di appartenente al GCVPC	15
Art. 17 – Sanzioni disciplinari	16
Art. 18 – Norme amministrative e finanziarie	17
TITOLO VI	18
Art. 19 – Pubblicità del Regolamento	18
Art. 20 – Entrata in vigore e abrogazioni	18



TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Il suddetto Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione, le attività e il funzionamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Arre, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Arre; in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del decreto legislativo n. 117/2017; allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Il GCVPC svolge attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, in occasione di catastrofi o calamità naturali e di origine antropica. Le attività vengono svolte secondo le direttive e alle dipendenze funzionali dell'Autorità competente ed in conformità alla normativa vigente in materia.

Art. 2 – Attività e funzioni di protezione civile

Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente. I membri sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione, garantendo la disponibilità personale per il pronto impiego in caso di emergenza. I volontari devono operare secondo le disposizioni impartite dalle autorità competenti, con efficacia e disciplina secondo le modalità previste dalle procedure operative del Piano Comunale di Protezione Civile, in relazione alle varie tipologie di intervento.

Il GCVPC utilizza le risorse umane e i materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza. Il comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del



Terzo settore». Le attività poste in essere dal GCVPC vengono attuate in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti:

a) Previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi derivanti da calamità naturali o antropiche. La previsione implica lo studio dinamico degli scenari di rischio possibili. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, volte a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

Sono attività di prevenzione quelle concernenti:

- Allertamento del Servizio nazionale e regionale di Protezione Civile, tramite attività di preannuncio in termini probabilistici, sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
- Elaborazione di strumenti di pianificazione e programmazione degli interventi di protezione civile, aggiornando gli stessi in funzione della normativa tecnica di interesse, secondo quanto previsto dalle linee guida di riferimento nazionali e regionali.
- Avvio di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito del GCVPC.
- Acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza.

b) Gestione dell'emergenza e del suo superamento, attuando interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e la riduzione del relativo impatto, rimuovendo gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

Le suddette attività e/o interventi di protezione civile vengono svolti in ambito comunale e/o intercomunale nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di protezione civile.



Art. 3 – Modalità di attuazione delle attività

Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.

Il Comune di Arre, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- il registro dei volontari iscritti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo.

Il servizio comunale volontario di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali, provvede all'esecuzione delle attività di protezione civile tramite una struttura organizzativa comunale permanente composta da:

- a) Comitato Operativo Comunale di protezione civile;
- b) Ufficio comunale di protezione civile;
- c) GCVPC

Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche in forma associativa e di cooperazione fra Enti locali previste dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio e che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di protezione civile. In caso di utilizzo del GCVPC, al di fuori del territorio di competenza, il Sindaco dovrà chiedere l'autorizzazione al Prefetto o ad altri Organi competenti.

Art. 4 – Interventi in ambito extra-comunale

In caso di aiuto a popolazioni compite da calamità o disastri, su richiesta estrema o su proposta della Giunta o del Consiglio Comunale, il servizio comunale volontario di protezione civile attua iniziative che abbiano per oggetto l'aiuto ad altre popolazioni in territorio extra-comunale, favorendo l'invio di materiali e mezzi, comandando in missione volontari del GCVPC; anche attraverso la partecipazione a colonne mobili eventualmente costituite da Prefettura, Provincia e Regione.



TITOLO II

-

IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 5 – Costituzione del Comitato Comunale di Protezione Civile

Viene istituito il Comitato Comunale di Protezione Civile, i cui membri sono:

- a) Sindaco o Assessore delegato
- b) Segretario Comunale
- c) Dirigente o Responsabile dell'Ufficio comunale di protezione civile
- d) Comandante o Responsabile della polizia municipale
- e) Dirigente o Responsabile dei servizi tecnici
- f) Coordinatore del GCVPC

Fanno parte, ove presenti, il Comandante della stazione dei Carabinieri, il Comandante del distaccamento dei Vigili del Fuoco, il Direttore sanitario di aziende ospedaliere con servizio 118 e il Delegato comunale della Croce Rossa Italiana o loro rappresentanti.

I membri del Comitato, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie. Le riunioni del suddetto comitato avranno luogo nella Sede Municipale o in altra sede indicata negli avvisi di convocazione, almeno *due* volte l'anno. Il Sindaco può convocare esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile.



Art. 6 – Il Sindaco

Il GCVPC risponde del suo operato al Sindaco il quale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC. Il Sindaco è altresì responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 1/2018.

Il Sindaco è il legale rappresentante del GCVPC e può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente Regolamento. Egli determina gli obiettivi e i programmi da attuare, assegnando le risorse idonee, individuate sulla base della prevista articolazione di bilancio e vigila sulle attività di gestione, in ottemperanza delle vigenti normative in materia. Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

Art. 7 - Funzioni e attività del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di protezione civile sovrintende e coordina le attività di protezione civile, nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente. Esso:

- a) sovrintende al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
- b) sovrintende all'acquisizione di dati e informazioni per la formazione e/o aggiornamento del Piano comunale di protezione civile ed alla predisposizione della mappa di rischio;
- c) sovrintende alla formazione e aggiornamento degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili;
- d) sovrintende alle attività di formazione e addestramento del GCVPC;
- e) sovrintende alla fornitura e controllo periodico di mezzi e materiali di protezione civile,
- g) elabora le formule ritenute più idonee per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, promuovendo e incentivando iniziative volte alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile;



TITOLO III

-

IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 8 – Funzioni e attività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

Si costituisce il Centro Operativo Comunale (COC) di protezione civile, cui fanno capo i sistemi comunali di informazione e rilevamento dati, allo scopo di assicurare:

- a) L'acquisizione e il periodico aggiornamento dei dati concernenti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili calamità o catastrofi;
- b) Il tempestivo collegamento con gli uffici competenti in materia di protezione civile, onde consentire l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati e informazioni rilevanti per l'adozione degli interventi di emergenza.

Il COC dovrà essere dotato dei mezzi e materiali ritenuti necessari per garantire l'operatività dello stesso, quali:

1. Piano comunale di protezione civile, piani provinciali e regionali di emergenza;
2. Carte topografiche dei territori comunale, provinciale e regionale;
3. Supporti informatici per il collegamento in via telematica con il Centro operativo degli organi di protezione civile e con uffici pubblici ed aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità.



TITOLO IV

-

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 9 – Finalità e Requisiti di ammissione

E' costituito il Gruppo Comunale volontario di Protezione Civile a cui possono aderire cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, previo colloquio con il medesimo o suo Assessore delegato, colloquio con il Coordinatore del Gruppo. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo. L'ammissione al GCVPC dovrà essere comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere conseguito la maggiore età;
- b) essere idonei all'attività ed esente da difetti che possono influire negativamente sul servizio;
- c) essere esenti da condanne penali, ovvero da procedimenti penali pregiudizievoli per il servizio;
- d) svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente Regolamento;
- e) essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento e formazione organizzate dal GCVPC, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile.

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i documenti in essa richiesti, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec,...);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del codice fiscale.



Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa;
- tesserino di appartenenza al GCVPC;
- vestiario e DPI idonei;
- copia del regolamento.

Art. 10 – Organizzazione del GCVPC

Il GCVPC è costituito dai seguenti organi:

1. Coordinatore operativo
2. Consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
3. Assemblea del Gruppo

a) Il Coordinatore operativo viene eletto dall'Assemblea dei volontari tra i membri effettivi del GCVPC, secondo i principi di democraticità per un periodo di tre anni ed è nominato con decreto del Sindaco ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 1/2018. Il Coordinatore nomina tra i componenti del Comitato direttivo un Vice-coordinatore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e un Segretario scelto tra i componenti dell'Assemblea. Quest'ultimo provvede alla tenuta delle schede individuali di iscrizione dei volontari e all'attuazione degli adempimenti amministrativi necessari per assicurare il funzionamento del servizio.

Il ruolo di coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale; con altri incarichi o funzioni conferite dal comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Il mandato del coordinatore operativo può essere revocato dall'Assemblea. Il coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative regolamentari. Il coordinatore organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del comune e, in accordo con il Sindaco; egli è referente delle attività dei volontari e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali. Cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun



volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative. Il coordinatore individua, se necessario, i Capi squadra/Vice capi squadra e allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso dal comune. E' compito del coordinatore portare a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali delle diverse sale operative del territorio. Egli provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente. L'Assemblea elegge un Vice-coordinatore, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

- b) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti. E' l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo; quest'ultimo lo presiede e ne convoca le riunioni. Il Consiglio può essere convocato a seguito della richiesta di almeno metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti. Il Consiglio direttivo, definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, le quali sono sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal Sindaco (alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo); collabora con il comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile; definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici; programma, in accordo con il comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione.
- c) L'Assemblea è costituita da tutti i volontari effettivi iscritti al GCVPC. Essa si riunisce almeno tre volte l'anno per iniziativa del Coordinatore operativo senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. L'Assemblea, con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi, provvede alla nomina e revoca del Coordinatore operativo, dei membri del Consiglio direttivo ed elegge e/o revoca il Vice-coordinatore operativo. L'Assemblea formula inoltre indicazioni e proposte al Comitato e collabora con il Coordinatore allo svolgimento delle attività programmate. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in



carica o, in caso di assenza, dal Vice-coordinatore. In caso di assenza di entrambi l'assemblea sarà presieduta dal volontario presente più anziano di età.

Art. 11 - Esercitazioni e addestramento

Il comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa. I volontari sono addestrati attraverso varie attività di formazione promosse dagli organi competenti comunali, provinciali, regionali e nazionali che si avvalgono a tal fine degli Enti addestratori previsti dalla vigente normativa o comunque di figure professionali particolarmente qualificate nei diversi settori della protezione civile. Sarà cura del Sindaco, sentito il parere del Coordinatore, promuovere le iniziative di addestramento dei volontari che prestano la loro opera nell'ambito del servizio comunale volontario di protezione civile. Il Sindaco promuove ed incentiva la partecipazione dei volontari alle esercitazioni programmate dagli organi comunali provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, nonché alle manifestazioni addestrative organizzate da Enti, gruppi od associazioni operanti nel settore della protezione civile. Il GCVPC, nello spirito del Servizio di Protezione Civile, individua forme di collaborazione con altri Gruppi di analoghe finalità presenti nel medesimo Distretto Provinciale, mantenendo comunque la propria individualità di Gruppo. Ogni collaborazione deve essere autorizzata dal Sindaco o dall'Assessore delegato.



Art. 12 – Equipaggiamento dei volontari

Il Comune provvede a fornire a ciascun volontario l'uniforme di servizio e dotazioni di protezione individuale (DPI) da indossare esclusivamente per le attività del GCVPC, previamente autorizzate. Ogni volontario è tenuto a portare l'uniforme con dignità e decoro, essendone responsabile in solido. Il volontario che cessa la sua attività, qualunque sia la causa, è tenuto a restituire tempestivamente la divisa di servizio e l'equipaggiamento ricevuti.

Il Segretario del GCVPC avrà cura di tenere l'inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento o disciplinare d'uso.

Art. 13 – Materiali e Mezzi in dotazione

I materiali e le dotazioni affidate al GCVPC sono di proprietà del Comune, con vincolo di destinazione d'uso al servizio comunale di protezione civile. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni. L'impiego dei mezzi e materiali in dotazione dovrà essere disciplinato con specifico disciplinare d'uso anche al fine delle responsabilità civili. Il comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.



TITOLO V

-

DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI

Art. 14 – Diritti dei volontari

Il volontario del GCVPC, è la persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione Civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Al volontario è riconosciuto il diritto di chiedere l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato istituito con D.P.R. 194/01 presso il Dipartimento della Protezione Civile, previo accertamento dei requisiti di moralità, capacità operativa e assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso. Il GCVPC può inoltre chiedere l'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni ed organizzazioni di volontariato di protezione civile. I volontari effettivi possono altresì chiedere l'iscrizione nei ruoli della Prefettura di Padova, secondo le modalità dalla stessa previste. Ai volontari effettivi ed aspiranti volontari viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile per la partecipazione agli interventi addestrativi di emergenza, soccorso e per ogni altra attività ordinaria o straordinaria di protezione civile debitamente autorizzata dai competenti organi, il relativo onere è a carico del Comune, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I volontari di Protezione Civile in ogni momento, in addestramento e durante le operazioni di intervento, possono rifiutarsi, perché volontari, di eseguire lavori che si giudichino pericolose o alla cui esecuzione non si ritengono adeguatamente preparati. Ciò non influenzerà assolutamente la loro appartenenza futura al GCVPC. Ai volontari impegnati in attività di soccorso o di emergenza, preventivamente autorizzate dai competenti organi di protezione civile, vengono garantiti per il periodo d'impiego i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
- c) copertura assicurativa;
- d) rimborso delle spese sostenute.



Art. 15 – Doveri dei volontari

I volontari partecipano alle attività con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle direttive impartite dal Sindaco e dal Coordinatore del gruppo. Gli appartenenti al GCVPC non possono svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera. Nell'espletamento della propria attività di protezione civile, i volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento che devono ispirarsi al principio di correttezza e lealtà. Devono assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi. I volontari sono tenuti a partecipare alle attività di addestramento che vengono organizzate dall'Amministrazione comunale o da altri Enti di protezione civile riconosciuti dalla normativa vigente. Essi hanno il dovere di comportarsi con correttezza e lealtà, avendo cura di mantenere in buono stato l'uniforme e i DPI assegnati loro in dotazione, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio. E' dovere del volontario effettivo, comunicare prontamente al Comune ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 16 – Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

Il diritto di appartenenza al GCVPC viene meno in caso di

- a. Recesso volontario. Il volontario può in qualsiasi momento recedere dal GCVPC inviando una lettera raccomandata o dandone comunicazione con qualsiasi altro mezzo certo al Direttivo; le dimissioni hanno efficacia dalla presa d'atto del Sindaco.
- b. Assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC. Occorre una valutazione della stessa da parte del Direttivo.
- c. Perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
- d. Utilizzo improprio non coerente con le con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
- e. Espulsione richiesta dal Direttivo nei confronti del volontario che si sia reso responsabile di gravi violazioni che impongono sanzioni di cui all'art.16.



La perdita di qualità di appartenente al GCVPC - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

Il volontario ha l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale entro 30 giorni dal provvedimento motivato. In mancanza, gli viene addebitato a cura dell'Amministrazione comunale il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 17 – Sanzioni disciplinari

Il mancato rispetto del presente Regolamento può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Queste sono attivate e disposte dal Coordinatore e devono essere ratificate, pena la loro nullità, dal Sindaco entro 10 giorni dalla loro emanazione, ad eccezione dell'espulsione che compete in via esclusiva al Sindaco, su proposta del Coordinatore.

Le sanzioni disciplinari adottabili sono le seguenti.

- a. Ammonizione, nel caso di lieve infrazione al Regolamento e alle norme dell'Amministrazione.
- b. Sospensione, quando la gravità dell'accaduto richieda un esame approfondito, l'acquisizione di documenti e testimonianze; a seguito di tre ammonizioni o altresì per procedimenti penali in corso.
- c. Espulsione, per danno all'immagine dell'Amministrazione specialmente nella violazione dei principi di organizzazione apartitica, apolitica e aconfessionale; quando non sono rispettate le scadenze obbligatorie concordate; quando con comportamenti e parole il volontario arrechi grave danno ai colleghi e al GCVPC; sentenze penali passate in giudizio; a seguito di tre sospensioni; per gravi scorrettezze negli addestramenti ed emergenze; per danni volontari alle attrezzature del GCVPC che verranno comunque denunciate all'autorità giudiziaria. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni.



Art. 18 – Norme amministrative e finanziarie

Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Nel bilancio sono previsti:

- a. capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc ...
- b. capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.

Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.



TITOLO VI

-

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio comunale di protezione civile e la sala operativa. Copia del presente regolamento viene consegnata ai componenti del GCVPC, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al gruppo. Copia del regolamento è inviata ai membri del Comitato Comunale di protezione civile e ai Responsabili degli uffici e dei servizi del Comune.

Art. 20 – Entrata in vigore e abrogazioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile. Il presente Regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto comunale, previa pubblicazione all'Albo pretorio. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.